SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2586

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2003

Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'istituto dell'indegnità, cui il codice civile dedica un intero capo delle disposizioni generali sulle successioni, è una sanzione prevista dall'ordinamento per il comportamento infamante tenuto dal successore nei confronti del *de cuius* o dei suoi eredi legittimari (coniuge, discendenti ed ascendenti), in virtù della quale l'indegno, per le cause di cui all'articolo 463 del codice civile, *potest capere, sed non retinere*, può cioè acquistare l'eredità, ma deve restituire quanto ricevuto.

Secondo la dottrina nettamente prevalente – che, del resto, si fonda su di un inequivoco dato testuale, giacché gli indegni vengono dichiarati «esclusi» dalla successione –, l'indegnità non determina, infatti, una vera e propria incapacità, ostativa all'acquisto ereditario, ma è causa di esclusione, che opera in virtù della sentenza costitutiva del giudice: conseguentemente l'indegno potrà acquistare, mediante accettazione, l'eredità o il legato, ma tale acquisto potrà essere messo nel nulla dalla pronuncia del giudice.

L'attuale formulazione dell'articolo 463 del codice civile enuncia sei casi d'indegnità, tassativi e non suscettibili d'estensione analogica, che possono raggrupparsi in due categorie: nella prima rientrano i fatti, penalmente rilevanti, che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del *de cuius* e dei suoi eredi legittimari, contemplati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo in esame. Nella seconda categoria rientrano i fatti, rilevanti in sede civile, che si concretizzano in un attentato alla libertà di testare e che sono disciplinati nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo 463.

Il presente disegno di legge si propone di estendere la portata applicativa dell'articolo 463, mediante la previsione di due ulteriori casi d'indegnità.

Il primo di essi contempla l'esclusione dalla successione come indegno di chi abbia commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, vale a dire uno dei delitti disciplinati dagli articoli 600 e seguenti del codice penale.

Con tale previsione, la sanzione *de qua* viene a colpire chi si sia reso colpevole di reati contro la persona – quali quello di tratta di persone, o di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – che, destando grave allarme sociale per la frequenza con cui vengono commessi e per la ripugnanza degli stessi, sono stati oggetto di recente revisione legislativa, con la legge 11 agosto 2003, n. 228, che ne ha ridisegnato i confini ed inasprito le pene.

Orbene, l'estensione delle ipotesi d'indegnità ai reati in oggetto appare, oltre che funzionale alla riforma penale predetta, che ne esce ulteriormente rafforzata, altresì coerente con la *ratio* ispiratrice dell'istituto in parola, che è appunto quella di colpire colui che abbia tenuto un comportamento infamante nei confronti del *de cuius*: e non vi è dubbio che, se tale può considerarsi il comportamento dell'erede che attenti alla vita del *de cuius*, altrettanto infamante deve considerarsi il comportamento dell'erede che riduca lo stesso in schiavitù.

Il secondo caso d'indegnità introdotto collega la perdita dei diritti successori alla decadenza dalla potestà genitoriale *ex* articolo 330 del codice civile, che può essere pronunciata dal giudice allorché il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla potestà medesima, o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La necessità di questa previsione appare manifesta, laddove si rifletta che attualmente il genitore che abbia tenuto nei confronti del figlio un comportamento così grave da comportarne la decadenza dalla potestà, può purtuttavia beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalla successione al medesimo. In buona sostanza il mancato coordinamento, in sede di riforma del diritto di famiglia, dell'articolo 330 con la normativa successoria,

ha prodotto l'abnorme conseguenza di far prevalere la logica proprietaria rispetto alla tutela dei superiori interessi familiari.

La modifica proposta sana, dunque, il *vul*nus arrecato all'ordine costituzionale, tornando ad anteporre la difesa del valore primario dei rapporti familiari alla difesa di interessi proprietari, che proprio su quei rapporti si innestano, traendone la propria ragion d'essere. XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 463, primo comma, del codice civile, dopo il numero 3), sono inseriti i seguenti:
- «3-bis) chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
- 3-ter) chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell'articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta;».